

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1960 del 19 OTT. 2018

Oggetto: Sig. Claudio PROIETTI, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (categ.D) a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso in regime di cumulo ex L.232 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Marina Dolci

Firma Marina Dolci

Data 18/10/2018

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Rossella Onorini

Firma Rossella Onorini

Data 18/10/2018

Il Direttore dell'U.O.C.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma Ornella Serva

Data 18/10/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____
Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/03/2018;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che il Sig. Claudio PROIETTI nato a Magliano Sabina (RI) il 28/07/1957, ha prestato e presta servizio presso:

- **L'Ospedale "Marzio Marini" di Magliano Sabina:**
 - dal 01/02/1976 al 02/06/1976 in qualità di Ausiliario con incarico non di ruolo;
 - dal 08/06/1976 al 07/12/1976 in qualità di Ausiliario con incarico non di ruolo;
 - dal 02/05/1977 al 31/08/1977 in qualità di Ausiliario con incarico non di ruolo;
 - dal 01/08/1980 al 30/09/1980 in qualità di Infermiere Generico con incarico temporaneo;
- **L'Unita Sanitaria Locale Rieti/2:**
 - dal 01/10/1980 al 11/06/1985 in qualità di Infermiere Generico con incarico temporaneo;
 - dal 12/06/1985 al 30/04/1986 in qualità di operatore professionale - infermiere generico a di ruolo ;
 - dal 01/05/1986 al 30/06/1994 in qualità di operatore professionale di- infermiere professionale a tempo indeterminato;
- **L'Azienda Sanitaria locale di Rieti:**
 - dal 01/07/1994 al 31/08/2001 in qualità di Operatore Professionale Collaboratore - Infermiere Professionale a tempo indeterminato;
 - dal 01/09/2001 ad oggi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che dall' estratto conto rilasciato dall' INPS, risultano a favore del citato dipendente contributi accreditati presso altra gestione;

VISTO che, l'articolo 1, comma 195, lettera a), della legge n. 232 del 2016 al primo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ha inserito le parole "nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103" ed ha soppresso le parole "qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico";

DATO ATTO che a seguito della predetta modifica, l'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, "...i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”.

TENUTO CONTO che, L'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: “ *La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.*

VISTA l'istanza presentata in data 15/02/2018, assunta agli atti di questa Azienda con prot. 8979 del 19/02/2018 con la quale il dipendente ha dichiarato di voler recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2019;

CONSIDERATO che con la suddetta istanza il dipendente, inoltre, ha allegato l'attestato di ricezione della domanda di pensione, protocollo n° 6900.15/02/2018.0015488 inoltrata alla sede INPS di Rieti, avente come oggetto : Pensione di anzianità (pensione anticipata) con cumulo ex L. 232/2016;

TENUTO CONTO che, il dipendente risulta all'Inps in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente in materia pensionistica per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità in regime di cumulo;

VISTO l'art. 73 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'art.3 della Legge 23/10/1992 n.421 e del D.Lgs. 30/12/1992 n.503 riguardante le norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

CONSIDERATO che l'art.15 e l'art.17 della Legge 23/12/1994, n. 724 modificano le norme precedenti per la determinazione del trattamento di pensione;

VISTO l'art. 24 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminati i requisiti per l'accesso alla pensione;

PRESO ATTO delle circolari emanate in materia pensionistica dall'I.N.P.D.A.P.:

- n.34 del 17/12/2003, la quale stabilisce che l'Ente datore di lavoro non è più tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico;
- n.54 del 22/03/2016 la quale ribadisce che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. **DI PRENDERE ATTO**, della domanda di recesso presentata dal Sig. Claudio PROIETTI nato a Magliano Sabina (RI) il 28/07/1957, in servizio presso questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale sanitario Infermiere (categ.D) a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2019, con il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di servizio dovute dall'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.;
2. **DI TRASMETTERE** le prescritte documentazioni all'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. di Rieti;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Amm.ne del Personale Dipendente,
a Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 OTT, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 19 OTT, 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

19 OTT, 2018

Rieti li 19 OTT, 2018

IL FUNZIONARIO

